

## OGM e brevetti

Un interessante articolo di Fiorenzo Gimelli, su *L'Informatore Agrario* n. 44/2010, sollecita alcune osservazioni.

L'articolo parte da una constatazione spesso trascurata: che il dibattito da anni in corso sugli Ogm (oltre ad essere ben poco concludente) si concentra perlopiù su “*opzioni fondamentali, quali la libertà di ricerca, la soluzione della fame nel mondo, la salvaguardia della biodiversità*”, temi questi, però, che attengono più a “*problemi di distribuzione delle risorse e di mercato che [a]gli ogm in sé*”. Viceversa, Gimelli individua l'area davvero problematica nel settore della proprietà intellettuale in campo agricolo. Nota infatti che da oltre 25 anni dei “*nuovi attori agrobiologici*” sono prepotentemente saliti alla ribalta e hanno “*modificato completamente i rapporti di forza nel settore*”, spingendo per un'agricoltura sempre più estensiva e a un sempre più largo uso di ogm. E sono proprio questi nuovi attori che insistono sempre più per un cambiamento delle regole nel settore della proprietà industriale.

A questo punto l'autore si addentra in un interessante esame delle differenze fra disciplina vecchia e nuova, dove si trovano peraltro sia considerazioni acute sia inesattezze.

Le varietà vegetali ‘tradizionali’ sono tutelabili mediante la privativa per le varietà vegetali, introdotta dalla convenzione UPOV prima e poi regolata in UE dal Regolamento (CE) n. 2100/94 del 27.7.1994. Viceversa, prima in USA e poi in UE (con la Direttiva 44/1998), le varietà transgeniche possono essere brevettate. Questa situazione crea, nota Gimelli, una discriminazione fra varietà ‘tradizionali’ e varietà transgeniche; e questo è senz'altro vero; come pure è vero che in tal modo viene a cadere “*uno dei cardini del sistema vigente in agricoltura e cioè che la protezione delle varietà non dipende dalla metodologia di ottenimento*”. Tuttavia, non si va molto al di là di una denuncia generica se ci si limita ad affermare (peraltro correttamente) che il brevetto è diverso dalle privative per varietà vegetali: se la differenza è sul piano della disciplina, è su questo piano che bisogna proseguire l'analisi.

Andiamo allora a vedere quali sono le differenze, tra i due regimi di protezione, sulle quali si concentra Gimelli.

Innanzitutto, egli sostiene, il brevetto consente un monopolio “*per un tempo di 20-25 anni, con pochissime limitazioni sul materiale biologico che contiene l'invenzione*”. Questo è vero, ma (i) la durata delle privative è analoga (25 anni o 30 per le viti) e (ii) neanche i limiti ai brevetti sulle varietà transgeniche sono irrilevanti, e per di più sono ancora in fase di definizione ad opera della giurisprudenza - il caso Monsanto che abbiamo analizzato tempo fa ne costituisce un buon esempio, e non certo nel senso di un ampliamento - a causa anche della relativa novità della disciplina, a differenza di quella delle privative per le varietà vegetali che è senz'altro più consolidata.

E' vero quel che scrive subito dopo Gimelli, vale a dire che il brevetto “*può essere di procedimento, di prodotto... e non solo limitato alla varietà*”. Invece non è esatto che il brevetto non possiede “*i limiti dei sistemi agricoli, cioè la 'libertà di ricerca' e 'l'eccezione per l'agricoltore'*. In pratica l'agricoltore non può usare una varietà prodotta nel suo campo senza pagare ogni volta royalties (diritti) e il miglioratore non può usare questa varietà per il breeding senza specifica autorizzazione”. Qui le cose non sono così semplici. La Direttiva 44/1998 ha imposto l'estensione della tutela brevettuale alle varietà transgeniche, indicando gli standard minimi di tale tutela, ma non impedisce affatto l'introduzione da parte degli Stati membri di ulteriori limitazioni o qualificazioni. In realtà, molti ordinamenti brevettuali nazionali prevedono le eccezioni menzionate da Gimelli; e in particolare, lo prevede la legge italiana. Non tanto il D.L. n. 3/2006 convertito con Legge n. 78/2006, che si limita a riprodurre la Direttiva con poche modifiche, quanto il Codice della proprietà industriale, che - data la tecnica adottata dal legislatore italiano nel dare attuazione alla Direttiva - dovrebbe trovare applicazione anche a proposito delle invenzioni biotecnologiche, e che al suo art. 68.1 (a) prevede esattamente le eccezioni per la libertà di ricerca e per l'agricoltore (“*La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale*”). Tuttavia, è vero che l'esclusione di cui alla lettera c) dell'art. 15 del Regolamento, vale a dire quella relativa agli “*atti effettuati per costituire, scoprire o sviluppare nuove varietà*”, non si ritrova nel Codice. Quindi il commento di Gimelli (“*Oggi, chi usa geni, promotori, ceppi batterici, costrutti, brevettati da terzi, se ha l'autorizzazione per esclusivo scopo di ricerca scientifica, qualora ottenesse risultati sfruttabili commercialmente, è soggetto a preventiva*”).

*autorizzazione del o degli inventori da cui è 'dipendente'”) appare fondato, il che ovviamente rappresenta una questione di non poca importanza. Si pensi al fatto che correntemente scienziati europei lavorano, grazie a finanziamenti UE, sul promotore del 35S (Monsanto), col risultato che ogni eventuale scoperta al riguardo finirà per arricchire la Monsanto, il che ovviamente non è qualcosa di cui andar fieri.*

La considerazione successiva di Gimelli (cioè che gli accordi TRIPS prevedono l'obbligo dei paesi aderenti a dotarsi di efficaci sistemi di protezione per le varietà vegetali e le razze animali, mentre le convenzioni sulla tutela della biodiversità rimangono al livello di mere affermazioni di principio) è corretta, anche se implica semmai la necessità di rendere le convenzioni sulla biodiversità più “capaci di mordere”, ma non invece anche quella di depotenziare le norme sulla protezione dei trovati vegetali e animali.

Il problema che in conclusione sembra preoccupare di più Gimelli è di tipo pratico: il nostro paese detiene una quota irrisoria (poco più del 2%) delle varietà registrate nell'UE. Di conseguenza, *“la nostra ricerca applicativa priva di posizioni proprietarie nei procedimenti base rischia di essere sempre maggiormente dipendente”*. La soluzione suggerita da Gimelli è quella di arrivare, grazie a un dibattito sempre più approfondito e “laico”, a una riforma dei sistemi di tutela della proprietà industriale nel campo vegetale e animale, e più specificamente biotecnologico, così da renderli *“meno rozzi, più bilanciati”*.

Anche al di là delle preoccupazioni espresse da Gimelli, sembra innegabile che l'avvento delle varietà transgeniche abbia prodotto una situazione del tutto nuova e non esattamente ideale. Gli scienziati si trovano sempre più “schiacciati”, come i proverbiali vasi di coccio. Da un lato ci sono ambientalisti, Slow Fooders e altri, che dicono NO a tutti gli ogm senza se e senza ma, ma in realtà fanno una lotta di retroguardia relativa solo alla irrisoria percentuale di raccolto che è annualmente destinata al consumo umano (il 5% o giù di lì). Dall'altro lato ci sono le società biotech che, in sostanza, fanno finta di strapparsi le vesti perché non possono accedere a quella nicchia presidiata dai pasdaran No-ogm, ma in realtà si sono sostanzialmente accaparrati la residua, e stragrande, parte del mercato (soia, mais, cotone, colza) che è destinata a diventare sempre più, e praticamente solo, ogm. Si tratta di due compagni di viaggio assai scomodi, che innanzitutto non dialogano affatto fra loro, con i quali inoltre gli scienziati faticano a dialogare, e rispetto ai quali infine non è nemmeno facile mantenere una qualche forma, peraltro ovviamente necessaria, di indipendenza

Si potrebbe quindi, de minimis, pensare a una riforma del sistema brevettuale, una sorta di armonizzazione fra i due regimi di tutela, che estenda anche ai trovati biotecnologici le eccezioni alla privativa previsti nel regime UPOV per le varietà vegetali. In questo senso, l'invito finale di Gimelli (*“E' troppo chiedere una discussione laica usando argomenti propri?”*) sembra quanto mai opportuno.